



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13

OGGETTO:

Rinvio all'esercizio 2019 dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale ex artt. 232, comma 2, e disapplicazione permanente redazione bilancio consolidato ex 233-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

L'anno **duemiladiciannove** addì **tredici** del mese di **agosto** alle ore **dodici** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **straordinaria ed urgente** ed in seduta **pubblica** di **prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Mameli Gualtiero - Sindaco	Sì
2. Meloni Antonio - Assessore	No
3. Pili Giuseppe Michele - Assessore	Sì
4. Loi Aldo - Consigliere	Sì
5. Pranteddu Francesco - Consigliere	Sì
6. Marotto Davide - Consigliere	Sì
7. Calleda Emanuele - Consigliere	No
8. Paba Katia - Consigliere	Sì
9. Pili Augusto - Consigliere	Sì
10. Poddie Iole - Consigliere	No
11. Fontana Paolo - Consigliere	No
12. Fontana Laura - Consigliere	No
13. Manca Sara - Consigliere	No
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	6

Partecipa l'adunanza il Segretario Comunale Signor Loddo Giuseppe il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Mameli Gualtiero nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
- la suddetta riforma rappresenta un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

Ricordato che la riforma è entrata in vigore il 1° gennaio 2015 e che la stessa ha individuato un percorso graduale di applicazione volto a rendere più sostenibile l'impatto sulle amministrazioni coinvolte, in base al quale le stesse amministrazioni, dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1);

Ricordato che con propria precedente deliberazione n. 19 del 16/07/2018 con la quale l'Ente, avvalendosi delle facoltà previste dagli artt. 232, comma 2, e 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, avuto riguardo dell'interpretazione esplicitata dalla Commissione *Arconet* nella propria riunione del 22 marzo 2018 (come ribadito nella risposta alla FAQ 30) ha disposto il rinvio fino all'esercizio 2018 della tenuta della contabilità economico patrimoniale, nonché dell'adozione del bilancio consolidato;

Visto l'art. 232 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall'art. 15-quater del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che in materia di contabilità economico-patrimoniale dei comuni testualmente recita: “1. *Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.* 2. *Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.*”;

Visto il successivo art. 233-bis, comma 3, del citato Tuel, come modificato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, a mente del quale: *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.”*;

Considerato che l'avvio e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato, comportano la necessità di applicare nuove conoscenze specialistiche, che integrino le regole della partita doppia con la contabilità finanziaria;

Tenuto conto che la tenuta della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato, previsti del nuovo ordinamento contabile, determina un forte impatto gestionale ed organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo sul servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l'applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l'adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili ed implica diverse competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo senza precedenti;

Dato atto che questo Comune ha una popolazione inferiore a 5.000;

Ritenuto opportuno di avvalersi delle facoltà concesse dagli art. 232 e 233-bis, comma 3, del Tuel n. 267/2000 e, per l'effetto, di non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2019 e di non predisporre il bilancio consolidato, esplicitamente derogando in tal senso le disposizioni recate dagli artt. 127, 128 e 129, in materia di contabilità economico-patrimoniale e degli art. 151, 152, 153 e 154, in materia di bilancio consolidato, del vigente regolamento comunale di contabilità;

Considerato che la competenza all'adozione del presente atto vada ascritta al Consiglio Comunale, non solo per la generale competenza in materia di bilancio e rendicontazione, ma anche in relazione al fatto che il principio contabile all. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, al paragrafo 9.1, prevede che *“i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati (...) sono oggetto di approvazione del Consiglio”*;

Visti:

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;

Con voti all'unanimità, resi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) **di non tenere fino all'esercizio 2019**, per le motivazioni in premessa, così come disposto dall'art. 232 del testo unico degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall'art. 15-quater del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, la contabilità economico-patrimoniale;
- 2) **di non predisporre**, ai sensi del comma 3 dell'art. 233-bis, del citato Tuel, come modificato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato, disapplicando permanentemente le disposizioni recate dagli articoli 151, 152, 153 e 154, in materia di bilancio consolidato, del vigente regolamento comunale di contabilità, che con il presente atto sono da intendersi abrogati;
- 3) **di dare atto che** il rendiconto della gestione 2018 verrà approvato senza allegare al medesimo il conto economico e lo stato patrimoniale, mentre, con riferimento all'esercizio 2019, al rendiconto 2019 verrà allegata una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate che saranno individuate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- 4) **di trasmettere** copia della presente deliberazione ai competenti Uffici Comunali e all'Organo di revisione dell'Ente;
- 5) **infine**, con separata unanime votazione, resa in forma palese per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

P A R E R E

(Art. 49 T. U. – D. Lgs. 267/2000)

Proposta C.C. n. 74 del 06.08.2019

"Rinvio all'esercizio 2019 dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale ex artt. 232, comma 2, e disapplicazione permanente redazione bilancio consolidato ex art. 233-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.. "

<i>Parere</i>	<i>Esito</i>	<i>Data</i>	<i>Il Responsabile</i>	<i>Firma</i>
Parere Regolarità tecnica Area Finanziaria	Favorevole	06.08.2019 Prot. 4226	<i>Dott.ssa Rosanna Lai</i>	

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to Mameli Gualtierio

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giuseppe Loddo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **in corso di pubblicazione**, in data odierna, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____, come prescritto dall'art.124, 1° e 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Aritzo, li _____


Il Responsabile della Pubblicazione
Dr. Giuseppe Loddo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- Trasmessa alla Prefettura con lettera n. in data.....come prescritto dall'art. 135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
- E' stata trasmessa, come disposto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, ai capigruppo consiliari con lettera n..... in data.....
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal al, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13/08/2019

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267)
- Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.**



Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giuseppe Loddo